

Signor Presidente del Consiglio!

La consulta Lombarda, invitata dalla pregiata Nota di V. S. 15. febbrajo corrente, a prender cognizione del trattato di commercio e di navigazione che sta per esser ratificato e distrettivamente concluso fra il Governo del Re e la Repubblica della Nuova Granata, per addizione al previo concerto di cui è cenno nell'articolo III. della Legge 26. luglio 1848, ha l'onore di partecipare che, in quanto concerni i diritti e gl'interessi che essa ha mandato di tutelare, non ha trovato nè rilievo da fare, nè modificazione da produrre, e reputa convenientemente la conclusione del trattato medesimo.

Gradisce, Signor Presidente del Consiglio, le nuove espressioni del più profondo ossequio.

Como il 14. febbrajo 1849.

Formati.

Casati Pres.
Dofsi.
Carbonari.
Beretta.
Morosini.
Taroni.
A. S. Reponico.
Giulini.
Strigelli.
A. Manti Segrio

Signori Deputati,

Il Governo del Re concludeva sotto la data 18. Agosto 1847. per mezzo del Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri un Trattato di commercio e di Navigazione colla Repubblica della Nuova Granata, l'esecuzione del quale veniva subordinata allo scambio delle ratifiche per parte dei due Governi che i Plenipotenziarii si obbligavano di presentare nel termine di mesi 18. successivi al giorno della sottoscrizione del convegno.

Compiendosi la scadenza di questo termine col giorno 18. del mese corrente, l'Inviato della Nuova Granata fece negli scorsi giorni istanza presso il Ministero degli affari Esteri, affinché si procedesse allo scambio summentovato, la qual cosa venne effettuata a norma di quanto era stato precedentemente stabilito.

3

Sebbene in ragione della Data a cui risale la conclusione del trattato non sembri che si possa in oggi far luogo ad alcuna discussione sui patti nel medesimo contenuti, tuttavia il Ministero non ommise di darne comunicazione ufficiale alla Consulta Lombarda, e prese anzi con essa gli opportuni concerti a termine dell'Art. 6.º della legge d'unione pubblicata il 27. Luglio 1848.

Dopo di ciò il referente, in adempimento di quanto è prescritto nella 1.ª parte dell'Art. 5.º dello Statuto fondamentale del Regno, si pregia di darne partecipazione alle camere, ed offre in proposito tutte le comunicazioni che fossero per rarisarsi opportune.

Copia

Trattato di Commercio e Navigazione
tra la Sardegna e la Nuova Granata
del 18 Agosto 1847.

In nome della Santissima Trinità

Spresosi già da molto tempo stabilità delle relazioni commerciali fra le Dominie di S. M. il Re di Sardegna e la Repubblica della Sueda Granata, si è creduto convenienti per maggiormente afficcare e rinnovare le predette relazioni il rafforzarsi per mezzo di un Trattato di Amicizia, commercio e Navigazione.

A quest' oggetto S. M. il Re di Sardegna ha conferito l'incarico all' E. C. Conti D. Antonio Solaro della Marina, Cavaliere di gran Croce decorato del gran Ordine del suo religioso e militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran Croce dell' Ordine di San Gregorio Magno, Cavaliere dell' Ordine pontificio di Cristo, gran Croce dell' Ordine Reale di S. Stefano il Maggiore, Cavaliere dell' Ordine di S. Alfonso, del Reale di Napoli, gran Croce dell' Ordine di S. Benedetto della Cattedrale di Spagna, e dell' Ordine del Merito di S. Giuseppe di Toscana, Reale gran Croce dell' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Cavaliere gran Croce del Reale Regalio

Supremo Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Ferrara, gran
Croce nell'Ordine di Leopoldo del Belgio, del Salvatore di
Grecia e degli Ordini di Danubio, di Danimarca, e della
Stella Polare di Svezia; Cavaliere dell'Ordine di S. Giovanni
della Sacra Sede e del Cristo del Braccio; Cav. Gran Croce
dell'Ordine dell'Aquila Nera di Prussia dell'Ordine della
Corona di Baviera e degli Ordini del Serapide di Olanda
e del Leone Ottomano, suo Ministro e primo Segretario
di Stato per gli Affari Esteri, suo Intendente generale
della Polizia e della Marina.

Ed il Presidente della Repubblica della Nuova Granata
al Sig. D. Emilio de Mazarini, Agente diplomatico a
Roma, al Incaricato d'Affari presso il governo di S. M.
il Re di Sardegna.

A quali dopo averli comunicati e rispettivamente
fatti pervenire ad altri quelli trovati in buona e debita
forma, sono comunicati negli articoli seguenti.

Articolo 1°

Vi sarà perpetua e sincera pace fra S. M. il Re di Sardegna, suoi eredi e successori da una parte, e la Repubblica della Nuova Granata dall'altra, e fra i sudditi suoi, ed i cittadini della sudd. Repubblica.

Articolo 2°

Si garantiscano negli Stati di S. M. il Re di Sardegna ed i sudditi di S. M. nella Nuova Granata a vicenda reciprocamente la stessa libertà e sicurezza che i nazionali godono, e che loro bastantemente occorrono in tutti i luoghi, porti e fiumi di esse e saranno aperti al commercio estero. Nell'esercizio del commercio si potrà prendere sia in questo commercio una perpetua e reciproca ragionevolezza, e cittadini e sudditi d'una delle parti contraenti saranno trattati rispettivamente come i cittadini e sudditi della nazione qui favorita, il commercio però delle coste, sotto il cabotaggio, rimane esclusivamente riservato da ambe le parti qui contrattanti.

Articolo 3°

I cittadini e sudditi di ciascuna delle parti contraenti potranno nella parte di cui risiedono o viaggiano essere ricevuti nei porti di ambedue le nazioni, e ogni cosa in ogni si all'ingrosso che al minuto, affittare e col

occupare le case magazzini, e botteghe che loro abbisognano, tra spuntar unci e donari, e ricevere delle cose, quazioni tanto dall'interno quanto dai paesi esteri, senza che per nessuno di queste operazioni vadano soggetti ai predetti cittadini o sudditi ad altri, o a chi da quei che prima sopra è stato nominato.

In tutto lo occupo e vendita in cui interverranno, godranno della libertà di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, mercanzie ed altri oggetti, senza che per i predetti o nazionali, sia dovuto averne per consenso dell'interno sia che si destinino ad essere riportati uniformemente, sotto pena delle leggi e regolamenti del paese.

Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, purchè non nelle dogane del proprio territorio, e parti sottintese da che negli altri siano mai usati i capi conformi alle leggi del paese, sì nelle cose per esse vendute di beni effetti mercanzie, che nel carico, scarico e spaccio, e nel loro botteghe. Avranno pure in tutto il diritto di distinguere nelle qualità per le quali essi saranno loro affidate dai loro corrispondenti, da qual parte sia, e da cui, e dai nazionali nei capi e modi stabiliti dalle leggi del paese, ed infine non saranno soggetti ad altri gravami, contribuzioni, o cose di simil natura, e diversa.

de' quelli cui siano appoggiate le elezioni ed i cittadini
della suddetta città sia più favorita.

Articolo 4.^o

I cittadini e sudditi dell'una o dell'altra parte
contrante potranno nell'una o nell'altra parte seguire
completamente o sinnersa nelle loro persone e pro-
prietà appoggiandosi rispettivamente alle leggi dei
due paesi. Suddetti e suddite da ogni servizio militare
si nell'esercito o nella marina, come nelle guardie
militari o in altra di esse e nei contributi di guerra
imposti forzati, acquisizioni o ~~tenere~~ militari di
ogni sorta. Se tutti gli altri casi di proprietà mobili,
ed immobili di rispettivi cittadini e sudditi non
saranno soggetti ad altri gravami, imposte, ed im-
poste che in quelli che vengono appoggiate dai suddi-
tati, o dai cittadini e sudditi della città più favorita.

Articolo 5.^o

I cittadini e sudditi d'amballe parti contrante
non potranno essere sottoposti rispettivamente a
nessun diritto, né essere trattati coi loro bastimenti,
equipaggi, mercanzie ed oggetti commerciali per qual-
sivvero spedizione militare, né per uso di guerra
o di guerra, senza concedere agli istruiti una

incomunicazione previamente convenuta.

Articolo 6.^o

I sudditi o cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno nella propria divisione dell'altale il diritto di possedere beni immobili e quello di disporre, con ogni loro convenienza, di quei beni immobili che di tutti gli altri che possiedono. Nel modo stesso i cittadini o sudditi di ciascuna delle parti contraenti che fossero o fossero stati ed ad intestato di beni situati nei domini dell'altale parte potranno prendere possesso senza alcuna impedi-
mento, e del paese o loro giacimenti, senza pagare maggiori o diversi diritti di successione o di altra specie di quelli cui sarebbero soggetti in simili casi i nazionali del paese in cui si trovassero i beni.

Articolo 7.^o

Se, o che l'altale non permette, per qualche circostanza s'interrompa la pace fra le due parti contraenti, si concederà il permesso di succedere ai negozianti residenti nell'altale, ed il permesso di vendere a quei che abitano nell'interno per mettere in commercio i loro interessi e trasportare i loro effetti ovunque meglio credessero, e nello stesso tempo si farà loro il

Solo condotto un giorno per arrivare al porto che s'è
avanzato qualche giorno imbarco, giurata non si
trovò occupata e spedita dal nemico, e che per questa
causa, e per qualunque altro motivo si sia
individui che devono evacuare il territorio o quello
dello Stato si oppongono alle loro uscite da quel
porto nel qual caso l'uscita si verificava ove era
possibile; gli altri cittadini e sudditi che avevano
qualche stabilimento fatto o per un anno o per
due Stati o che avevano qualche professione o
industria potevano continuare il loro stabilimento
e continuare nell'esercizio della loro professione o
industria senza essere disturbati nel godimento
della intiera loro libertà, e in quello di loro beni
giurata non commetteva nessun offesa contro le
Leggi del paese.

Articolo 6.^o

In nessun caso s'importarono maggiori o minori
dritti all'importazione né due paesi rispettiva-
mente di qualivoglia articolo di qualivoglia natura
ed industriale della Nuova Granata e degli Stati
di Sardegna, da quei che si pagano o si pagavano
per simili articoli dalla Spagna preferente. &c.

Stipio primipio si applica per l'importazione. Non
si applica proibizione o restituzione alcuna all'impor-
tazione o all'esportazione di qualunque articolo nel com-
mercio reciproco di ambas le parti contrattanti, e nei
al gravame della formalità per accertare l'origine e
procedenza de' mercanti, senza che la stipio proibizione
o restituzione formalità si estenda a nulla di tutto
le altre stazioni.

Articolo 9.^o

Tutti i prodotti del suolo o dell'industria di uno
dei due paesi, o di qualunque altro stato la cui im-
portazione non sia assolutamente proibita, pugher-
anno essere importati dall'altro gli stessi diritti d'impor-
tazione, sia che vengano introdotti con bastimenti
suegli oppure con quelli della Nuova Granata. Se
unitamente i prodotti che non saranno esportati, per-
glieranno gli stessi diritti d'importazione in ogni por-
to di arrivo speciale che sono abitualmente riservati
all'importazione fatta con bastimenti mercantili.

Articolo 10.^o

I bastimenti di ambas le parti contrattanti potranno entrare
e partire liberamente dai porti della Nuova Granata e di
San Pedro de Macoris, soggetti ad altre o maggiori diritti di

timonaggio, ancoraggio, fucate, pilotaggio, quarantena ed
altri di quelli che vengono richiesti dai bastimenti nazionali.

Articolo 11.^o

I bastimenti d'ambate parti contrattanti potranno sciv-
care parte del loro carico nel porto del loro arrivo ed ovunque
quindi col resto verso gli altri porti del medesimo Stato, si
per effettuare lo scarico totale; come per compiere il loro car-
ico di ritorno senza dover pagare in ciascun porto d'otto
maggiore o minore di quello che pagano in più altri capi di
navigazione.

Articolo 12.^o

Saranno considerati come provandini cioè bandiera,
occase, fucate, timonaggio, fucate, tutti i bastimenti che
non vogliano con bandiera dell'uno o dell'altro di questi due
paesi, e che hanno le patente e gli altri documenti che la
legislazione di ciascuno dei due paesi richiede per compiere
la navigazione dei bastimenti nazionali, sempre che il
capitano ed i direttori dell'equipaggio sono nativi o citati
della Stato di cui è la bandiera.

Articolo 13.^o

Tutti le stoviglie (perona) di qualunque delle due parti
contrattanti potranno entrare, sbarcare e ripartire nei
porti dell'altro; il cui tempo più comoderà alla navigazione

più favorito, e saranno soggetti alle stesse regole, e godranno
gli stessi vantaggi.

Articolo 11.^o

Ogni qualvolta una delle parti contraenti, o per sé
guerra, con qualunque altro Stato, o per i Cittadini o sudditi
dell'altra parte contraente accetterà commissioni o lettere
di marca, o affinerà aiuti o coopere o sosterrà, con uomini
contro la giusta parte dell'opponente, sotto pena di essere stata
tutta corsa perduto.

Articolo 12.^o

Se stipula sopra parole obbligate delle due parti con
traenti, o di una, od autorizzata, verun atto di opposizione
o di guerra contro l'altra per la guerra, o
ingiuria, o danno, finché la parte che si crede offesa non
abbia protestato all'altra una risposta, o se quella ingiuria
o danno occupata dalle prove e testimonianze
competenti, e non avendo giustizia e soddisfazione, e che
questo sia stato negato o rifiutato senza ragione.

Articolo 13.^o

Se due parti contraenti addivenute nell'amicizia, loro resterà
viani il principio che la buona fede copre la proprietà, per
consequenza, se una delle due parti si avventurasse a violare
torche l'altra si era guerra con una terza, o fosse a guerra

coperti della bandiera mediana, saranno essi pure vigi-
tati neutrali quantunque appartengano ai mercanti
dell'altra parte contraria. Egualemente convergono
che la libertà della bandiera significa quella della peri-
sona, e che questa e i cittadini e sudditi appartengono
ad una potenza neutrale, e sono a bordo d'un basti-
mento neutrale, non potranno essere fatti prigionieri
e messi a disposizione militare in servizio attivo della
stessa potenza. Conseguentemente alle stesse privazioni
e quelle dell'affinità in terra bandiera e dell'arsena,
la proprietà neutrale che si trovava a bordo d'un basti-
mento neutrale sarà considerata come neutrale, eccetto
il caso che sia stata imbarcata sul bastimento prima
della dichiarazione di guerra, e prima che si sia avuta
notizia del posto della precedenza del bastimento, e così
vergono che dopo quattro mesi dopo la dichiarazione
non si può più allegare ignoranza. Le parti contrarie
non applicheranno il principio contenuto in quest'articolo
ad altre potenze oltre quelle che qui si nominano.

Articolo 17°

Se una delle parti contrarie si trovasse in guerra con
un'altra potenza, Majorano, Stati, e cittadini e sudditi
dell'altra potranno continuare la loro navigazione e

commercio negli Stati della monarchia ad occasione delle
città che fanno parte del blocco, dove inteso però che
questa libertà di commercio, e navigazione non comprende
gli articoli ripetuti di contraffazione di guerra, quali sono
brevetti, licenze ed armi da fuoco, armi bianche, proiettili
polveri, affetti ed accessori militari, e tutti gli altri ed ogni
di qualunque sorta ogni arma fabbricata nell'uso di guerra.

Se un paese capo un bastimento mercantile appartenente
ai cittadini o sudditi di uno dei due paesi, che sia diretto ad
una parte bloccata dall'altro Stato potrà essere sequestro
culturale e condannato, se prima non gli sarà stato notificato
che l'esistenza del blocco da un bastimento della squadra
o divisione che si sarà sopra il blocco. E' sufficiente non essere
allegato l'ignoranza del fatto, ed il fatto catturato il bastimento,
che malgrado la notificazione fatta gli nelle forme dovute
restino i prodotti e gli arredi alla stessa parte davanti al blocco,
ovvero il comandante del bastimento in guerra ha il
potere che lo incarica di annotare, nella sua cartella di navigazione
il giorno, il luogo ed altitudine cui l'arresto si è fatto, e gli altri
fatti che si sono fatti del blocco.

Articolo 16.

Non si può entrare nel territorio del nemico nelle due parti
contigue e si possono solamente talvolta essere ingaggiamenti.

di organizzare dogane, di stabilire, osservare ed eseguire i
costituzioni doganali, e consoli, uffici di affari esteri e
religiosi, cittadini o negozianti del altro delle due parti contigue.

Articolo 19.^o

Si potranno stabilire in Consolati in ambedue i paesi
per la protezione del commercio, e Consoli, però non ambasciati
nell'esercizio delle loro funzioni, né nel godimento dei diritti,
privilegi, ed immunità che loro competono fiscalmente, atteso
che sono al servizio esclusivo del governo territoriale; il quale conser-
verà il diritto di determinare i luoghi in cui gli ambasciati
non dei Consoli, e negozianti di due stati non stabilire
in questi paesi particolari delle abitazioni o fabbriche che non
sieno sul luogo consueti a simili abitazioni.

Articolo 20.^o

Quali governi o quei ragioni di dipendenza o di pasore, e al
oggetto di offrire in modo chiaro, il carattere, le funzioni, attribuzioni,
poteri, ed immunità dei Consoli, di qualunque luogo siano, e anche
le parti contigue in osservanza conformata dei privilegi generali
del diritto delle genti, che i Consoli di qualunque che si siano non sono
che sono a quei commerci, e per non essere a loro diritto di stat-
tore e di giudice, quando non entrano in specie di funzioni, e anche
devono in tal caso, prima di col favore del cui stato si agisce, la
questione politica che si oppone occorre, e farsi la immunità

che i trattati internazionali concernenti il diritto di legazione,
e i governi non ottengono tanto nelle loro parti, come negli
adempimenti delle loro funzioni, e nelle disposizioni che devono ac-
cordare ai loro sudditi, e ai loro affari, e ai costumi, e alle
consuetudini, e privilegi, e ai costumi, e ai costumi, e alle
azioni, e ai costumi, e ai costumi, e ai costumi, e ai costumi.

Articolo 21.^o

Le condizioni relative al traffico, e al commercio, e al
obbligo di sottostare, e di pagare, e di pagare, e di pagare,
e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare,
e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare,
e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare, e di pagare.

Articolo 22.^o

Le due parti contraenti, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi.

Articolo 23.^o

Le due parti contraenti, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi,
e i governi, e i governi, e i governi, e i governi, e i governi.

presenti. Trattato al Principato Sovrano di Monaco posto
sotto il protettorato di S. M. Sarda mediantes reciprocità da
parte del detto Principato.

Articolo 24.

Il presente Trattato durarà in vigore per dieci anni contati
dal giorno in cui si farà il cambio delle parti di cui, ma se un
anno prima delle spirare di detto termine, alcuna delle parti con-
trattanti avrò annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione
di farne o parte gli effetti, continuerà arrimanente in vigore per ambedue
le parti fino ad un anno dopo di esser fatti i suddetti dichiara-
zioni, qualunque sia il genere in cui s'atti si eseg.

Qualora una delle parti contraenti si giudicasse che alcuna
alcuna delle stipolezioni del presente Trattato offese stato
in suo pregiudizio, dovrà prima di tutto presentarsi all'altra parte
in sua legazione con una espositiva di fatti in cui si appog-
giare accompagnata dai documenti e prove necessarie per giust.
dichiararla, e in nessun modo autorizzarla a dichiararla, né
dichiararla guerra prima che la riparazione domandata
le sia stata negata o rimandata.

Articolo 25.

Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da ciascuna
delle due parti contraenti, secondo le rispettive loro forme
legali, e i ratificati saranno scambiati nella città di

Tornò sulla spacio di diciotto mesi.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato apponendovi il loro sigillo.

Fatto a Torino per doppio originale il diciotto d'agosto
l'anno del Signore mille ottocento quaranta sette.

firmato = Solano della Margherita = firmato = Clodio Ghislanzani

L. S.

L. S.

Articolo Bibliografico

S. M. Sarda giudicando convenienti per uso delle particolari di contrattare a ristrettezza per ora i diritti differenziali accaris della bandiera sarda sopra i grani, olio di olivo, uvaivi importate direttamente dal Mar. Nero, e dai porti del Mar Adriatico e dai porti del Mediterraneo sino al capo di Trafalgar non estratti gli articoli 1.º e 9.º del presente Trattato, retta speciale univ. intesa e stabilita fra le due parti contraenti della Repubblica della Nuova Granata avra piena ed intera liberta di diffondere i diritti differenziali sopra i grani, olio di olivo, uvaivi importati dall'istesso paese; accaris della bandiera sarda, ivi e in tutte le porzioni di questi diritti differenziali contravvenga ad esercitarsi a carico della bandiera della Repubblica della Nuova Granata dal 1.º di Aprile di Sardegna, oltre il termine di quattro anni a contare dal giorno dello scambio dell'istesso Trattato ed articolo addizionali. E se questi diritti differenziali e per un tempo di qualunque specie che si siano sopra li detti articoli di commercio eferanno li obblighi dal momento in cui il governo della Repubblica della Nuova Granata sara stato ufficialmente informato della esistenza di questi

differenziali per parte di S. M. Sarda.

Il presente articolo addizionale assai la medesima
forma e valore che si fosse stata in forza per parte
nel Trattato ora firmato e sarà nullo e di nullo ratificato.

In fede di che i sottoscritti in virtù dei nostri
poteri abbiamo firmato il presente articolo addizionale
e ne abbiamo posto il nostro rispettivo sigillo.
Fatto a Torino per doppio originale il diciotto Agosto
mille ottocento quarante sette

firmato: Isidoro della Margarita = firmato: Claudio Christani.

L. S.

L. S.

Per Copia Conforme all' Originale esistente
negli Archivi dell' Intero degli Affari Esteri
Torino il 12 Dic. 1848
Pillani Segretario



17 Sept. 1869 Page 27.

Letter to my friend
concerning the Holy Spirit
in the present.